



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 26 marzo 2015, in esito alla scadenza del termine concesso per il deposito di note illustrative fino al 24 aprile 2015, nel procedimento R.G.N. 18-2015 promosso con ricorso depositato in data 12 gennaio 2015

da

GABRIELI OMARI DAVIDE

PARTE RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA E UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL VENETO

PARTE RESISTENTE

oggetto: impugnazione licenziamento pubblico dipendente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



- Il ricorso è fondato quanto al motivo inerente all'eccezione decadenza dell'esercizio del potere di sanzione disciplinare per decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall'articolo 55 bis comma quarto del decreto legislativo 165/2001.

- Tale norma infatti espressamente evidenzia che, mentre il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma terzo ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizie dell'infrazione, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione.

- La circostanza che il legislatore del 2001 abbia evidenziato con tali espressioni due momenti differenti di decorrenza dei termini enfatizzando, solo per il termine di conclusione del procedimento il requisito della prima acquisizione impone di individuare il momento iniziale con riferimento necessario all'epoca in cui l'ufficio ha acquisito per la prima volta la notizia dell'illecito disciplinare anche in persona di un soggetto diverso da quello competente ad esercitare l'azione disciplinare e ovviamente prima che venga compiuta qualsiasi tipo di attività istruttoria.

- È necessario inoltre osservare che la sequenza del procedimento disciplinare colloca espressamente l'attività istruttoria in una fase successiva a quella della contestazione della costituzione del contraddittorio e ne attribuisce la competenza allo stesso organo competente per la contestazione. Da ciò si deve dedurre che l'acquisizione della prima notizia inerente al fatto disciplinatamente rilevante non può intendersi faccia riferimento ad una notizia già istruita ossia già completa degli elementi che consentiranno all'organo disciplinare di adottare la propria decisione ma deve piuttosto intendersi quale prima notizia grezza ossia contenente solo gli elementi necessari per formulare la contestazione e che a norma di legge non può essere oggetto di indagine da parte di un organo diverso da quello legittimato alla contestazione il quale inoltre



dovrà procedere all'attività istruttoria dopo aver instaurato il contraddittorio per tenere nel debito conto anche le osservazioni del soggetto disciplinarmente imputato.

– Nel caso di specie la prima acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare deve farsi necessariamente risalire ad epoca anteriore alla denuncia presentata in data 2 aprile 2014 presso la Questura di Treviso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano dott. ssa Emanuela Pol. Nel verbale di denuncia, infatti quest'ultima dichiara di aver avuto notizia dei fatti oggetto del procedimento disciplinare circa a metà del mese di febbraio 2014 per esserne stata informata dalla prima collaboratrice del dirigente (vicaria) dottoressa De Craolis Donella la quale a sua volta ne aveva avuto notizia da altra addetta all'ufficio (Assistente amministrativa Mucci Antonia) che le aveva consegnato un foglio dal quale si evinceva la presenza anomala del nominativo "Omari Maria" nell'anagrafe dei creditori dell'Istituto. Dal medesimo foglio inoltre (secondo quanto denunciato) si evinceva anche la circostanza che l'inserimento del nominativo era stato eseguito dal ricorrente.

– Da tali evidenze documentali deve dedursi quindi che quanto meno circa a metà del mese di febbraio 2014 la notizia dell'illecito disciplinare doveva ritenersi acquisita e da tale epoca deve ritenersi decorrere il termine di 120 giorni per l'adozione del provvedimento disciplinare assia per la conclusione del procedimento disciplinare.

– La circostanza che tale provvedimento sia stato adottato in data 10 luglio 2014 successiva alla scadenza del termine suddetto comporta l'esercizio di un potere disciplinare ormai estinto per decadenza e quindi la nullità del licenziamento.

- A prescindere dalla valutazione che si possa fare in ordine all'applicabilità al rapporto di pubblico impiego delle norme sostanziali dettate per il rapporto di diritto privato, ad avviso di questo giudicante il risultato non può essere diverso dall'applicazione della tutela reale poiché anche applicando la disciplina dettata dalla legge 92/2012 il caso rientrerebbe comunque



nell'ipotesi di nullità del licenziamento conseguente ad una espressa previsione normativa non potendosi ritenere semplicemente annullabile un provvedimento adottato mediante esercizio di un potere dal quale l'organo agente era ormai decaduto.

P.Q.M.

- Il tribunale di Treviso, in veste di giudice del lavoro, decidendo la fase a cognizione sommaria, ogni contraria e/o diversa domanda e/od eccezione respinta, assorbita ogni questione non espressamente trattata, così provvede:

1. Accoglie il ricorso per l'effetto dichiara la nullità del licenziamento intimato in data 10 luglio 2014.
2. Condanna la pubblica amministrazione datrice di lavoro a reintegrare immediatamente il ricorrente nel proprio posto di lavoro.
3. Condanna la pubblica amministrazione datrice di lavoro a corrispondere in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per il danno subito una somma pari alle mensilità globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla riassunzione effettiva oltre alla rivalutazione e agli interessi nella misura legale e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
4. Condanna la pubblica amministrazione datrice di lavoro a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1500,00 oltre ad accessori di legge.

Treviso, li 26 maggio 2015

Il Giudice del Lavoro

dott. Massimo Galli

